vincia rivolgono una petizione conforme a quelle inoltrate dai rivenditori di altre città contro la diminuzione degli aggi a cui vengono assoggettati dal decreto 2 scorso febbraio.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole Fossombroni sul sunto delle petizioni.

FOSSOMBRONI. Prego la Camera di voler consentire che la petizione di n° 1602, di cui fu chiesta l'urgenza fino dal 26 marzo, con molte adesioni di comuni, non meno che della provincia di Padova, petizione con cui si chiede che nella scelta di un nuovo valico appenninico si mantenga fermo l'obbiettivo di Roma e lo scopo della difesa militare del paese, sia inviata alla Giunta che ha in esame il progetto di legge per le costruzioni ferroviarie.

PRESIDENTE. L'urgenza di questa petizione è già stata ammessa fino dal 26 marzo, e sarà inviata alla Commissione, perchè così prescrive il regolamento.

FOSSOMBRONI. È la preghiera che io rivolgo alla Camera.

GUARINI. Prego la Camera di consentire che sia dichiarata d'urgenza la petizione 1682 e che sia inviata alla Commissione che dovrà riferire sul progetto di legge per le nuove costruzioni ferroviarie.

PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni questa petizione sarà dichiarata urgente.

(L'urgenza è ammessa.)

Questa petizione sarà poi inviata di pien diritto alla relativa Commissione.

Chiedono un congedo per motivi particolari: gli onorevoli Cencelli e Allione, di 5 giorni; l'onorevole Papadopoli, di 15; l'onorevole Asperti, di 8 e l'onorevole Incagnoli, di 4. Per ufficio pubblico, l'onorevole Razzaboni ne domanda di 8 giorni.

L'onorevole Mussi scrive: « Colpito da un assalto di febbre sono costretto a domandare un breve congedo (di 8 giorni) alla Camera. »

(Questi congedi sono accordati.)

LETTURA DI PROPOSTE DI LEGGE.

PRESIDENTE. Gli uffici avendo ammesso alla lettura una proposta di legge degli onorevoli Minghetti e Luzzatti, ed un'altra dell'onorevole Del Giudice, vi si procede.

COCCONI, *segretario.* (*Legge*)

Art. 1.

Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio vi sarà un Ispettore ed un ufficio di emigrazione.

Esso accorda la licenza agli agenti di emigrazione.

Vigila sopra di essi; in caso di trasgressione della presente legge ordina il ritiro della licenza e all'uopo li denunzia alle autorità di pubblica sicurezza e giudiziarie.

Corrisponde direttamente coi Prefetti e coi regi Consoli all'estero. Sopra relazione dei medesimi provvede al prelevamento delle indennità dovute agli emigranti sulla cauzione di che all'articolo 4.

Raccoglie le notizie opportune rispetto all'emigrazione, le comunica ai Prefetti per essere diramate, ed ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti in qualunque stazione o impresa di trasporti per terra o per acqua, di qualsivoglia specie.

Art. 2.

Nessuno può essere impedito di emigrare quando abbia adempiuto i doveri che gli sono imposti dalle leggi civili e militari.

L'emigrante che ha un contratto scritto o verbale con un agente di emigrazione, può ricorrere contro di esso per abuso di contratto alla Prefettura o al regio Consolato secondo che si trova dentro o fuori del regno. Il Prefetto o il Console accerta sommariamente l'abuso, e determina l'indennità dovuta all'emigrante, riferendone all'Ispettore perchè detta indennità sia ritenuta sulla cauzione di cui all'articolo 4.

Con istruzioni particolari saranno stabilite le anticipazioni che il Prefetto o il Console sono autorizzati a fare sino a che l'Ispettore abbia ordinato il prelevamento sulla cauzione.

Art. 3.

Sono considerati *agenti di emigrazione*, senza distinzione di nazionalità, tutti coloro, sia individui o associazioni, i quali compiono abitualmente le operazioni per l'arruolamento o per il trasporto degli emigranti all'estero.

Vengono eccettuati i sindaci, gl'impiegati dello Stato, i parroci, ed in genere i pubblici funzionari civili ed ecclesiastici, ai quali è vietato di promuovere o di frenare l'emigrazione in qualsiasi maniera.

Art. 4.

Gli agenti d'emigrazione devono essere muniti di una licenza accordata dall'Ispettore della emigrazione in seguito alla prestazione di una cauzione nella somma di lire 3000 di rendita, ed alle condizioni richieste dal regolamento.

Tale cauzione dovrà essere reintegrata dall'agente di emigrazione ogni volta che, in seguito alle ritenute ordinate dall'Ispettore in ordine all'articolo 2, § 2, o dai tribunali in esecuzione di sen-